



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
Autorità nazionale – UAMA

MAE-UAMA 010 P

21751

Roma,

8/8/2024

Oggetto: Applicazione Legge 185/90 e ss.mm. – nota esplicativa sulla cessione di informazioni classificate nell'ambito delle autorizzazioni ai trasferimenti intracomunitari di materiali d'armamento.

Riferimenti: Direttiva UAMA n. n. 16755 del 18 giugno 2013.

Nota indirizzata a:

AIAD

Via Nazionale,54

00184 ROMA

aiad@pec.it

ANPAM

Viale dell'Astronomia,30

00144 ROMA

info@pec.anpam.it

e pc.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento delle informazioni

per la Sicurezza (DIS)

Allo scopo di chiarire dei dubbi interpretativi emersi in relazione alla cessione di informazioni classificate nell'ambito dei trasferimenti intracomunitari di materiali d'armamento, si comunica quanto segue.

Dopo la riforma del 2012, è venuto meno l'istituto delle trattative contrattuali (art. 9 e ss. della legge 185/90) in sede unionale. Si ricorda che tale istituto veicolava anche la richiesta del parere rilasciato dal DIS in presenza di informazioni classificate, ai sensi dell'art. 1 comma 11 quater (c.d. deroga).

Allo scopo di sopperire alla mancanza di un procedimento di acquisizione del parere attraverso il procedimento autorizzativo delle trattative contrattuali, fu nel 2013 concordato con la PCM un procedimento formalizzato con la direttiva in riferimento.

In tale direttiva viene chiarito l'iter autorizzatorio, prevedendo che, nei casi in cui in fase negoziale sia prevista una cessione di informazioni classificate, prima di procedere con tale cessione è necessario acquisire il parere del DIS. Se viceversa in fase negoziale non vengono cedute informazioni classificate non occorre acquisire tale parere.

Nel tempo questo procedimento ha determinato dei dubbi interpretativi, spingendo alcune aziende a chiedere detto parere prima della firma del contratto, anche se in fase negoziale non era prevista alcuna cessione di informazioni classificate, ritardando la firma degli accordi che, soprattutto nell'ambito dei programmi finanziati dalla UE, sta determinando delle difficoltà operative molto serie.

Allo scopo di chiarire tale dubbio, d'intesa con il Dipartimento per le informazioni e la sicurezza, si conferma che in fase negoziale non è necessario acquisire il parere rilasciato ai sensi dell'art. 1 comma 11 quater della legge 185/90, anche se il futuro contratto potrà prevedere materiali classificati, in quanto in sede unionale non è più prevista l'autorizzazione alle TTCC, a condizione che in detta fase negoziale non siano cedute informazioni classificate.

In tale caso, dopo la firma del contratto e prima della richiesta di autorizzazione al trasferimento, sarà necessario acquisire il parere del DIS, tramite l'UAMA, con il procedimento descritto nella direttiva in riferimento.

Il Direttore dell'Autorità Nazionale – UAMA
Min. Plen. Giorgio Aliberti

